

Saverio Masuelli

Interpretazione, chiarezza e oscurità in diritto romano e nella tradizione romanistica

III. L'oscurità (*)

I. ANALISI DEL CONCETTO: 1. In particolare, l'oscurità – 2. In particolare, l'ambiguità – 3. Tipi di ambiguità – 4. Oscurità (e ambiguità) come caratteristiche «negative» del discorso – 5. Oscurità (e ambiguità) come caratteristiche «positive» del discorso – 6. Famiglia concettuale dell'oscurità – II. TRATTI DI STORIA DEL CONCETTO: 7. I retori e i filosofi – 8. I giuristi romani (1. I concetti di 'obscuritas' e 'ambiguitas': generalità – 2. In particolare, l'obscuritas – 3. In particolare, l'ambiguitas – 4. Ancora sull'ambiguitas nei giuristi romani: ulteriori articolazioni del concetto) – 9. I compilatori giustinianeï – 10. La tradizione romanistica

I. Analisi del concetto

L'area della non chiarezza appare dominata, nella teoria del discorso, da due concetti fondamentali: l'oscurità e l'ambiguità.

Lo statuto concettuale che caratterizza, a livello teorico e pragmatico l'oscurità e l'ambiguità, ha consigliato, in questa sede, un esame congiunto delle problematiche relative a tali nozioni.

1. In particolare, l'oscurità

Dobbiamo, in primo luogo, osservare che il concetto di «oscurità», in una prima e generica identificazione, si presenta idoneo a individuare l'intera area della non chiarezza.

In tal senso, secondo una collaudata definizione per antitesi, possiamo affermare che ciò che non è chiaro certamente è oscuro¹.

*) Sotto il titolo generale di *Interpretazione, chiarezza e oscurità in diritto romano e nella tradizione romanistica* viene qui pubblicato l'ultimo di tre studi – il primo, sull'*interpretazione*, è apparso nel numero VIII (2008) di questa rivista, mentre il secondo, sulla *chiarezza*, nel numero IX (2009) – che costituiranno le parti principali di una monografia così intitolata che avrà appunto ad oggetto gli aspetti teorici e storici concernenti l'interpretazione e le principali fattispecie comunicative – la chiarezza e l'oscurità – nelle quali l'attività interpretativa stessa può imbattersi.

¹) Come è noto, i Greci indicavano con il termine σκόπος (in rapporto con il latino 'obscurus') tendenzialmente la mancanza assoluta di luce (cfr. H. STEPHANUS, *Thesaurus Graecae linguae*, Graz, 1954, VIII, sv. σκόπος, c. 444.). Gli etimologi (cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, II, Paris, 1960, p. 456), A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, 1965, II, sv. σκόπος, p. 196-197, G. SEMERANO, *Le origini della cultura europea*, II. *Dizionari etimologici*, Firenze, 1994, p. 491, hanno ravvisato nella radice sanscrita 'skauti' (passata anche nelle antiche lingue semitiche e poi nel greco antico, come dimostrerebbe il radicale σκό di σκόπος, e di lì ancora nel latino 'obscurus') la descrizione di un'attività consistente nel

Cercando, sulla base di tale premessa definitoria, di formulare una ineludibile definizione in positivo, troviamo, nei lessici (con minore fatica rispetto all'indagine sulla chiarezza) qualche appoggio; possiamo, infatti, affermare che (in perfetta simmetria con il concetto di «chiarezza») l'oscurità può individuare una caratteristica del discorso (o del testo): quella caratteristica per cui il discorso (o il testo) si presenta quantomeno di arduo o addirittura impossibile intendimento.

2. In particolare, l'ambiguità

Il concetto di oscurità come «mancanza (in generale) di chiarezza» deve però fare i conti con il concetto di «ambiguità»; a spartire l'area della non-chiarezza è chiamato, infatti, nel solco della riflessione retorica antica, anche (ed in quell'elaborazione soprattutto) quest'ultimo concetto.

Più precisamente, l'ambiguità individuerrebbe, tendenzialmente, i casi in cui la non-chiarezza è determinata dalla concorrenza di (due o) più significati (verosimili)²

L'oscurità, nel senso che abbiamo ora presentato, si trova a costituire, con l'ambiguità, un rapporto di genere a specie: l'oscurità, infatti, verrebbe a designare tutta quanta l'area della non-chiarezza; l'ambiguità, invece, soltanto la parte di non-chiarezza costituita da concorrenza di più sensi verosimili.

E' possibile, tuttavia, configurare i rapporti tra oscurità e ambiguità anche disconoscendo il rapporto di genere a specie. In tal caso, secondo una identificazione diremmo più «ristretta» rispetto a quella che abbiamo dianzi proposto, l'oscurità verrebbe a individuare (soltanto) l'area della non chiarezza determinata dalla carenza di senso verosimile; l'ambiguità continuerebbe a delineare (senza però entrare in rapporto di genere a specie rispetto all'oscurità) l'area della non chiarezza costituita dal concorso di sensi verosimili.

Abbiamo anche, in precedenza, evidenziato che, nella terminologia corrente, sono da registrare propensioni per entrambe le impostazioni delineate; tuttavia ragioni teoriche (avvertite già nella retorica antica) appaiono forse in favore della collocazione dell'ambiguità all'interno dell'oscurità³.

«coprire (dalla luce)».

² Cfr., per la riflessione retorica italiana di età rinascimentale, B. CAVALCANTI, *Retorica* (Firenze 1559), p. 2-68: «Parlerò dell'ambiguità. Questa nasce, quando le parole si possono intendere in più sensi». Il concorso di sensi verosimili si ha anche nel caso di *equivocità* (il cui antonimo è «univocità»; cfr. anche Antonio Rosmini (*n.v.*: citato da G. BATTAGLIA, *Grande Dizionario della lingua italiana*, Torino, V, 1972, p. 223, sv. «equivoco»): «[...] Ancora si sogliono dire sinonimi più vocaboli che hanno lo stesso significato: e si vuol dire equivoco lo stesso vocabolo applicato a cose diverse, o in un senso diverso». Come è noto, negli usi letterari (e non solo), con «equivocità» (dal latino tardo *'aequivocus'*, a doppio senso, composto da *'aequus'*, «uguale», e da *'vocare'*, «chiamare») si intende solitamente lo stato soggettivo determinato proprio da tale concorso.

³ Riferiamo, a questo proposito, anche le considerazioni, basate su una impostazione diremmo non tradizionale, di J. AISSIN, J. HANKAMER, *'Ambiguità'*, in «Enciclopedia Einaudi», I, Torino, 1977, p. 418 ss., secondo i quali «La lingua è un sistema per associare suoni a significati. Una proprietà generale del linguaggio umano naturale è che tramite tale sistema si può associare più di un significato a una singola sequenza sonora»; gli studiosi forniscono esempi chiarissimi di quello che, nella loro visuale, deve essere il concetto di «ambiguità»: «(...) la frase *I saw the tracks of bear feet* 'Ho visto le orme di un orso' può suonare esattamente come la frase *I saw the tracks of bare feet* 'Ho visto le orme di piedi nudi' (le convenzioni grafiche della lingua operano qui una distinzione che la lingua parlata non fa)»; ed ancora «(...) diciamo che una frase o sintagma che rappresenta due o più significati distinti con una singola sequenza sonora è ambigua. Questo termine è usato sia che vi siano solo due significati, come nel primo caso, sia più di due, come nel secondo. Il numero di significati associati a una data sequenza può essere assai ampio in conseguenza del moltiplicarsi di ambiguità, come nella frase *I saw her bear/bare babies* che è ambigua in sei modi. Ciascuna di queste due grafie del suono [ber] può rappresentare due significati (...). L'ambiguità è una proprietà inerente alla lingua naturale; non vi è lingua naturale che sia priva di ambiguità nella sua proiezione significato-suono. Lo studio di tale proprietà è di conseguenza un tema centrale nella indagine della struttura linguistica. In anni recenti, con lo sviluppo di espliciti modelli strutturali, si è reso possibile distinguere più fonti diverse di ambiguità nella lingua naturale, e si è scoperto trattarsi di un fenomeno estremamente complesso, più di quanto si ritenesse in precedenza. Al tempo stesso, lo studio dell'ambiguità ha contribuito direttamente alla formulazione e allo sviluppo della moderna teoria linguistica, dato che una delle prime e più ovvie proprietà

3. Tipi di ambiguità

Possono essere censiti sostanzialmente tre tipi di ambiguità:

a) **grammaticale**: si pensi, ad esempio, alla parola «*principi*», la quale, come è noto, è omografa, ma non omofona, alla parola «*principi*»;

b) **sintattica**: si pensi, ad esempio, alla frase «Non sono ammessi all'esame gli uomini e le donne *che abbiano superato i quarant'anni di età*», frase che può voler dire tanto che non sono ammessi all'esame sia gli uomini che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età sia le donne che parimenti abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, quanto che non sono ammessi all'esame gli uomini, senza specificazione, e le donne, quelle che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età;

c) **semantica o lessicale**: si pensi, ad esempio, alla frase «quel cane del mio vicino mi dà proprio fastidio!», frase che può voler dire, a causa della polisemia del segno «*cane*», tanto che ciò che mi dà fastidio è l'animale cane, che appartiene al mio vicino, tanto che ciò che mi dà fastidio è proprio il mio vicino, una «*persona ringhiosa*»⁴.

In effetti, se pure si è tentato di procedere alla individuazione di ulteriori tipi di ambiguità (e pensiamo, in particolare, ai *sette tipi* di ambiguità che William Empson ha presentato, appunto, nei *Seven Types*⁵, sulla base di una vastissima selezione di testi prodotti dalla letteratura inglese del perio-

della lingua naturale di cui una teoria linguistica deve rendere conto è quella dell'ambiguità». Aissen e Hankamer distinguono, infine, tra «ambiguità» e «determinatezza» (che si colloca «in funzione dell'inesatta proiezione tra significati e possibili stati della realtà; (...) è chiaro che la frase Enrico è alto ha un solo 'significato'. La frase non è ambigua, è indeterminata») e, all'interno dell'ambiguità, individuano una «ambiguità lessicale» (che ricorre in presenza di «elementi lessicali che rappresentano più di un significato con lo stesso suono»), una «ambiguità funzionale» (gli studiosi considerano il caso, nella lingua inglese, in cui alcuni «elementi lessicali possono servire tanto da aggettivi che da verbi – p. esempio la parola open: Your mouth was open 'avevi la bocca aperta' e 'Open your mouth' 'Apri la bocca'»), una «ambiguità morfologica» (ancora nella lingua inglese, per esempio la parola «cooler» può essere sia la forma comparativa dell'aggettivo «cool», «fresco», sia un nome che denota un apparecchio refrigeratore; in tal caso, osservano gli studiosi, si ha un elemento lessicale che è esso stesso ambiguo per funzione grammaticale, poiché in grado di fungere sia da aggettivo sia da verbo), una «ambiguità sintattica» («semplice», ad esempio nella frase inglese «old men and women will be evacuated first», nella quale l'aggettivo «old» può essere interpretato come se modificasse solo il nome «men», che lo segue immediatamente, o l'intera congiunzione «men and women») o «derivazionale», ad esempio nella frase «The chickens are ready to eat», nella quale si apre la possibilità di una duplice lettura a seconda della interpretazione di «chickens» sia come soggetto sia come oggetto logico del verbo «eat»).

⁴ L'esempio è in LANTELLA, E. STOLFI, M. DEGANELLO, *Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico*, Torino, 2004, p. 170. Si vedano, anche, AISSIN, HANKAMER, *loc. cit.*: gli studiosi appena ricordati riconoscono, fra i tipi di ambiguità, anche l'ambiguità morfologica e l'ambiguità funzionale; a nostro avviso l'ambiguità morfologica (così come individuata dagli studiosi in parola) può essere ricondotta all'interno della ambiguità grammaticale (anche in ragione del fatto che non è detto che l'ambiguità morfologica, se può ricorrere nella lingua inglese, come è nel caso proposto, non è detto che ricorra in tutte le lingue); la ambiguità funzionale, ci sembra possa essere ricondotta all'interno dell'ambiguità sintattica, almeno negli esempi d'ianzi proposti per la medesima.

⁵ W. EMPSON, *Seven Types of Ambiguity*, London, 1934, trad. it. – *Sette tipi di ambiguità* –, Torino, 1965, *passim*, individua i seguenti, a dir suo, tipi di ambiguità (ciascuno all'interno di apposito capitolo, nei sette capitoli in cui è suddivisa l'opera):

1) L'ambiguità può aversi nel caso in cui «una parola o una struttura grammaticale è efficace in diversi modi contemporaneamente» (p. 39); lo studioso stesso (*ibid.*) dichiara però di non sapere se, in tal caso, ricorra o meno una ambiguità; egli dice soltanto che, in alcuni casi, un «confronto» può essere efficace per molte ragioni; a tal proposito egli cita W. SHAKESPEARE, *Sonetto 73.4* «Spogli cori in rovina, dove dolci cantavano gli uccelli» ed annota che il «confronto» (effettuato dal poeta nel Sonetto) è «efficace» perché «i cori di abbazie in rovina son luoghi in cui si cantava, perché suggeriscono di stare in fila, perché eran fatti di legno, intagliato con nodi ecc., perché erano contenuti in edifici che sembravano la cristallizzazione dell'aspetto esteriore di foreste (...)». A nostro avviso, il caso proposto non afferisce alla tematica dell'ambiguità perché, se pure applicabile a contesti differenti, il segno «coro» è impiegato sempre in unico senso;

2) L'ambiguità può aversi nel caso in cui «due o più significati si risolvono in uno solo»; a dire il vero, da un lato, non si vede come possa configurarsi un caso di ambiguità in assenza di almeno duplicità di significato, dall'altro gli esempi proposti dallo studioso sembrano afferire *in toto* ad ambiguità di tipo semantico (o lessicale);

3) L'ambiguità può aversi quando «due idee, connesse soltanto dal fatto di essere entrambe significative nel contesto

do elisabettiano e immediatamente post-elisabettiano, da William Shakespeare, soprattutto nei *Sonetti*, a John Milton, a Christopher Marlowe), il risultato sembra essere consistito tendenzialmente nell'avere (in modo più o meno consapevole) replicato dei (sotto) tipi di ambiguità già individuati entro i tre tipi di cui si è detto sopra.

4. Oscurità (e ambiguità) come caratteristiche «negative» del discorso

Ancora in generale, dobbiamo dire che oscurità e ambiguità sono state presentate, tradizionalmente, come caratteristiche «negative» del discorso, in quanto ostative rispetto alla funzione fondamentale del discorso, tesa a realizzare «comunicazione» tra emittente e destinatari.

5. Oscurità (e ambiguità) come caratteristiche «positive» del discorso

Non sono mancate, però, soprattutto all'interno di sviluppi del criticismo letterario di inizio novecento⁶ (sviluppi che hanno giocato la loro parte sulle metodologie di indagine adottate anche in anni successivi dalla critica letteraria europea) «presentazioni», segnatamente afferenti all'ambiguità (ma teoricamente estendibili anche all'oscurità), diremmo «in positivo», ossia intese a recuperare, per così dire, quel «qualcosa di buono» che ambiguità (e oscurità) avrebbero (eventualmente) potuto offrire.

Si tratta di riflessioni che hanno enfatizzato soprattutto aspetti funzionali relativi all'oscurità e dell'ambiguità (in maniera analoga a quanto, a metà del novecento, troviamo affermato, come abbiamo visto, dal Perelman per la chiarezza)⁷; aspetti non «avvertiti» o lasciati in penombra dalla riflessione scientifica tradizionale: in particolare: basti pensare alla (evidenziazione di una) funzione di stimolo alla ricerca intellettuale del senso del discorso (a cui sarebbe comune una funzione di gratificazione intellettuale nella «scoperta» di tale senso)⁸.

A queste funzioni, così riconosciute, appunto, all'ambiguità (e all'oscurità), sentiamo, riprendendo i rilievi del Perelman, di aggiungere la funzione che consisterebbe nel «lasciare spazio libero» al processo interpretativo, il quale, in tal modo, perverrebbe a caratterizzarsi per una maggiore «elastici-

generale, possono essere comunicate simultaneamente da un'unica parola». Lo studioso porta, a tal proposito, come esempio, il verso di J. MILTON (*Samson Agonistes*, 230) in cui Dalila è definita «quello specioso mostro, la mia compiuta insidia»; anche in tal caso si ha a che fare con ambiguità semantica: *rectius* con la fonte di ambiguità semantica;

4) l'ambiguità può aversi nel caso in cui «due o più significati di un'asserzione, contribuiscono a chiarire uno stato d'animo più complesso dell'autore». A proposito di questo tipo, è lo stesso Empson ad ammettere (p. 216) che si tratta (può trattarsi) di una «estensione» del precedente terzo tipo di ambiguità (che, abbiamo visto, consiste, quantomeno, in ambiguità semantica);

5) l'ambiguità può aversi nel caso in cui «un autore scopre la propria idea solo nell'atto di scrivere, oppure non riesce a tenere in mente la sua concezione complessiva tutta allo stesso tempo, di modo che, per esempio, si ha una similitudine non applicabile a nulla di preciso ma lasciata a mezza via fra due cose mentre l'autore si muove mentalmente dall'una all'altra»; sembra trattarsi, nel caso in esame, al di là di una oggettiva difficoltà nel rintracciare testi nei quali possa essere ravvisato il «tipo» descritto, di una problematica maggiormente afferente al tema delle fonti dell'ambiguità;

6) l'ambiguità può aversi nel caso in cui «un'espressione non dice nulla perché è una tautologia, o una contraddizione, o contiene affermazioni non pertinenti; il lettore è perciò costretto a inventare espressioni proprie o sostitutive che spesso risultano fra loro contraddittorie»; anche in tal caso, oltre a lasciare perplessi l'identificazione che l'autore propone (*sic*) tra ambiguità e tautologia, sembra potersi parlare di un sottotipo di ambiguità semantica;

7) l'ambiguità può aversi nel caso in cui «i due significati della parola, i due valori dell'ambiguità sono i due sensi opposti definiti dal contesto, cosicché l'effetto complessivo dell'ambiguità è di rivedere una divisione fondamentale nella mente dello scrittore». Anche in tal caso si rientra in un sottotipo di ambiguità semantica.

⁶ Si tratta soprattutto di una corrente di studi che scorge il proprio capostipite in I.A. RICHARDS, *Principles of literary criticism*, London, 1934, trad. it., - *Principi di critica letteraria* -, Torino, 1961, *passim*; alle metodologie di indagine di Richards dice di dovere molto il suo allievo William EMPSON (in *Seven types of ambiguity*, cit., p. 7).

⁷ Cfr. PERELMAN, 'Argomentazione', in «Enciclopedia Einaudi», I, cit., p. 792-793.

⁸ Cfr. G. MELCHIORI, *Introduzione a W. EMPSON, Sette tipi di ambiguità*, cit., p. 14-15, il quale, in riferimento alla produzione drammaturgica di Beckett, Ionesco, Pinter e Frisch e soprattutto alle riflessioni di S. DE BEAUVOIR, *Pour une morale de l'ambiguïté*, Paris, 1947, *passim*, e poi anche di U. ECO, *Opera aperta: forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee*, Milano, 1962, p. 75, ha parlato di una vera e propria «poetica dell'ambiguità».

tà» e «plasmabilità» in ordine alle istanze provenienti dal discorso (e, di conseguenza, dall'autore).

6. Famiglia concettuale dell'oscurità

La riflessione teorica e comune individua, quanto a una «famiglia concettuale» dell'oscurità, il «fosco», l'«opaco», il «buio»⁹, il «nebuloso», il «tenebroso», il «cupo»¹⁰ (perfettamente agganciati alla metafora della luminosità, metafora più volte richiamata nel corso della presente indagine).

In aggiunta a questi concetti, la riflessione sul discorso, sganciandosi dalla metafora fotografica, ha isolato l'«incomprensibilità», l'«astrusità»¹¹, la «intricatezza» e, per certi versi anche, l'«insufficienza»¹² (tutti appoggiati sulla evidenziazione di difficoltà-impossibilità nella individuazione del significato); un discorso a parte abbiamo riservato, invece, per le ragioni esposte, al concetto di «ambiguità», che, pure per le medesime ragioni, non possiamo logicamente escludere dalla famiglia dell'oscurità¹³.

II. Tratti di storia del concetto

7. I retori e i filosofi

Dobbiamo, innanzitutto, dar conto del fatto che una distinzione tra i concetti di 'obscuritas'¹⁴ e 'am-

⁹ Negli usi letterari (a cominciare dallo stesso Dante Alighieri), è rintracciabile anche l'espressione «narratione buia», nel senso di «discorso astruso, incomprensibile, oscuro». Osserviamo ancora che, secondo M. CORTELLAZZO, P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, I, Bologna, 1995, p. 175, in uso comune nel tardo latino, il segno 'burium' («rosso cupo»), sarebbe passato, prima che nella lingua italiana, nell'antico dialetto corso.

¹⁰ Derivato dal latino 'cupa' («botte»), a sua volta di origine incerta (cfr. CORTELLAZZO, ZOLLI, *Dizionario etimologico*, cit., I, p. 306; ma si vedano anche ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire etimologique*, cit., I, sv. 'cupa', p. 158, i quali collegano 'cupa' con il greco κύπη (già rinvenibile in Esiodo) e con il sanscrito 'kūpab' (arabo «hūfor», coperchio di vasellame)).

¹¹ Che indica propriamente «arduo da comprendere» (cfr. BATTAGLIA, *op. cit.*, I, p. 795).

¹² In realtà, appartiene alla tematica dell'oscurità anche il silenzio.

¹³ Per una teoria sulle fonti dell'oscurità (e dell'ambiguità), rinviando, al momento, alla riflessione retorica di Quintiliano (*inst.* 7.9.2-14), per il quale riportiamo soprattutto: *Amphiboliae species sunt innumerabiles, adeo ut philosophorum quibusdam nullum videatur esse verbum, quod non plura significet: genera admodum pauca. aut enim vocibus accidit singulis aut coniunctis. Singula adferunt errorem, cum pluribus rebus aut hominibus eadem appellatio est ... ut gallus, ave man gente man nomen a fortunam corporis significet incertum est, et Ajax, Telamonius an Oilei filius. verba quoque quaedam diversos intellectus habent, ut 'verno'. quae ambiguitas plurimis modis accidit*. Sul piano logico-semanticco, possiamo, comunque, anticipare che, tra le fonti dell'oscurità, appare sicuramente censibile il silenzio; un problema particolarmente delicato attiene, inoltre, alla «insufficienza» del discorso o del testo (situazione il cui esame, comunque, non potrebbe essere trascurato all'interno di uno studio sulle fonti dell'oscurità).

¹⁴ L'impostazione, sul punto in esame, data dalla retorica greca appare soltanto per certi aspetti, che esamineremo nel testo, avvicinando a quella romana (già di età repubblicana); a tal proposito, seguiamo le riflessioni di L. CALBOLI MONTEFUSCO, *Introduzione*, in «Consulti Fortunatiani Ars Rhetorica» (cur. L. CALBOLI MONTEFUSCO), Bologna, 1979, spec. p. 442, secondo la quale i Greci avrebbero sostanzialmente imperniato la propria riflessione sul concetto di ἀκρίβεια che sarebbe stato considerato, anche dai retori latini della tarda antichità, come corrispondente (al concetto retorico romano) di 'obscuritas' nel senso di 'improprium'; la studiosa ricorda che tale 'obscuritas' sarebbe stata concepita (sulla base di una tradizione appoggiata su una interpretazione della filosofia stoica) come «vizio» nel quale «si cadeva se ci si serviva di termini ambigui o traslati in modo troppo azzardato (i traslati concetti erano ritenuti invece parole proprie: Quint., *inst.* 8.2.11) o umili o lontani dall'uso corrente o dialettali o specifici di alcuni settori e, per quello che riguardava l'insieme del discorso, se le frasi non erano collegate, i tempi sconvolti, le persone confuse, l'ordine mutato». La studiosa sottolinea come la «trattazione» di questo «vizio» abbia già preso vigore nel pensiero greco, come dimostrano numerose testimonianze romane: Quint., *inst.* 8.2.12, ma anche Cic., *de orat.* 3.50, part. 19 e ancora Quint., *inst.* 8.2.3 ('Id apud nos improprium, ἀκρίβεια apud Graecos vocatur'), Isid., *orig.* 2.20.1 ('Ut non impropria verba ponentur, quae Graeci acryologian vocant'); non sarebbe dato individuare, nel pensiero greco, una (anche analoga) riflessione con riferimento al termine σκότος, che certamente era impiegato ad indicare il concetto di 'obscuritas' (cfr. anche STEPHANUS, *Thesaurus*, cit., VIII, p. 444-447, G. BAILLY, *Dictionnaire Grec-Français*, Paris, 1956, sv. σκότος, p. 206, che segnala uno dei più antichi impieghi del termine, nel senso metaforico di «vie oscure»,

biguitas'¹⁵, non appare percepibile con nettezza nella elaborazione retorica romana (all'interno della quale, peraltro, non è impossibile rilevare qualche contraddizione).

Tale mancanza di nitidezza appare tutt'altro che ingiustificata: essa può, verosimilmente, essere ascritta ai diversi, diremmo noi oggi, «referenti» propri della teoria sul discorso espressa, rispettivamente, dall'antica cultura retorica e dalla moderna riflessione semantica: la dottrina degli 'status' nella prima, la dottrina dei «segni» nella seconda.

Esamineremo ora alcune testimonianze.

In *De inventione* 2.40.116, Cicerone afferma, infatti (all'interno del tema più generale e caro alla retorica repubblicana afferente ai rapporti tra *verba* e *voluntas scriptoris*), che

ex ambiguo autem nascitur controversia, cum quid senserit scriptor obscurum est, quod scriptum duas pluresve res significat.

In questo testo lo scrittore, sotto l'influenza della dottrina retorica degli *status*¹⁶, afferma, sia pure in maniera indiretta, che (appunto) lo *status* dell'ambiguità (designato verosimilmente dall'espressione '*ex ambiguo autem nascitur controversia*')¹⁷ si ha (si concreta) nel momento in cui rimane *obscurum* il *sensus scriptoris*, per il fatto che ('*quod*') lo *scriptum* veicola due o più significati.

Per Cicerone, insomma, il referente sembra rappresentato, in ogni caso, dall'*ambiguitas*; si tratta, verosimilmente, di un referente dogmatico, concepito nell'ambito esclusivo della dottrina degli *status*¹⁸.

Con questo si vuol dire che, molto probabilmente, la riflessione retorica antica aveva presente la differenza (evidenziata appieno dai moderni), sul piano logico-semantico, tra '*obscuritas*' e '*ambiguitas*'; tale riflessione non poteva (non avrebbe potuto) fare a meno di ricondurre l'indagine sulla '*obscuritas*' all'interno dell'indagine sull'*ambiguitas*', quest'ultima concepita, ribadiamo, sotto il profilo dogmatico

in Pindaro, *Nem.* 7.19; sono segnalati, dal medesimo lessicografo, anche impieghi di σκότος nel senso di ἀπάτη, latino '*fraus*': cfr. specialmente Platone, *Leg.*, 836 a e c.

¹⁵ Anche se, nella elaborazione, non soltanto retorica, greca il concetto di ἀμφιβολία (corrispondente all'*ambiguitas*' romana, cfr. anche STEPHANUS, *Thesaurus*, cit., I, sv. ἀμφιβολία, p. 208) designava, per lo più, il caso in cui proprio uno *scriptum* veicolasse due significati (cfr. già Ermagora, *partit.* 26 e 116 che sarebbe anche la fonte di Cicerone, *inv.* 2.40, e *de orat.* 2.26 e di Quintiliano, *Inst.* 7.9): cfr. J. MARTIN, *Antike Rhetorik*, München, 1974, p. 50-51, il quale, anche in considerazione di Quint., *inst.* 7.9.4-6, osserva che «Das ambiguum tritt ein, wenn die Meinungs des Schreibers im Dunkel liegt, weil das Geschriebene zwei oder mehrere Dinge bedeuten kann, und zwar, wenn die einzelnen Worte oder auch Wortverbindungen mehrdeutig sind. Mehrdeutigkeit einzelner Worte liegt z.B. vor bei dem Worte *gallus*, das den Vogel, den Gallier, d.h. den Verschnittenen im Dienst der Dea Syra bedeuten kann, oder wenn ein Wort in seiner Gesamtheit eine andere Bedeutung hat als in Silben zulegt».

¹⁶ Chiari, in tal senso, i rilievi di TAFARO, *op. cit.*, p. 8-11, il quale sembra, in definitiva, autorizzare l'impostazione presentata nella presente ricerca; lo studioso, infatti, osserva che «la retorica greca, alla quale attinsero a piene mani i Romani, aveva individuato nell'ἀμφιβολία (termine che era stato l'antecedente ed era l'omologo del latino *ambiguitas*), una στάσις, il cui riferimento prevalente (così come avvenne per il corrispondente termine latino *status*) al genere giuridico-giudiziario appare sicuro (...). In questa sede» continua l'autore «voglio evidenziare una tendenza a proporre l'*ambiguitas* al centro delle *quaestiones legales* e a far interagire queste ultime con lo *status rationale* (il γένος λογικόν di Ermagora), dove venivano inserite nel '*corpus della qualitas*', il quale nel suo complesso era, però, sempre riconducibile ad una questione *ex ambiguo*».

¹⁷ Sembrerebbe autorizzare questa «lettura» già CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina degli status*, cit., p. 2 n.3; si veda però anche TAFARO, *op. cit.*, p. 8, che sembra propendere per l'identificazione, nel pensiero retorico antico, di στάσις con ἀμφιβολία (identificazione, peraltro, non percepita nell'epitome padana di Festo, *de verb. sign.*, sv. '*ambiguum*' (L. p. 15), il quale delinea un concetto di '*ambiguitas*' più vicino alla impostazione moderna: '*Ambiguum est, quod in ambas agi partes animo potest, huiusmodi apud Graecos ἀμφιβολία dicuntur*'. L'epitomatore mette in evidenza che il concetto di '*ambiguum*' recherebbe in sé l'idea dell'«andare da e n t r a m b e le parti».

¹⁸ Basti considerare ancora Cic., *inv.* 2.40.116: '(...) *Primum, si fieri poterit, demonstrandum est non esse ambiguum scriptum, propterea quod omnes in consuetudine sermonis sic uti solent eo verbo uno pluribusve in eam sententiam in quam is qui dicit accipiendum esse demonstrabit*'. Nel pensiero dell'autore (che indica nel riferimento alla *consuetudo sermonis* un criterio per stabilire se una certa parola sia o meno «ambigua») il segno '*ambiguum*', in effetti, potrebbe anche essere inteso nel senso che difficilmente a un segno non è possibile riconnettere alcun significato.

della *quaestio ambiguitatis*¹⁹ (e, di conseguenza, non sotto il moderno profilo logico-semantic).
 Che, verosimilmente, questa fosse la visuale dei retori risulterebbe anche da Quintiliano, *inst.* 7.10.2, il quale puntualizzava:

Ideoque omnia haec quidam scriptum et voluntatem esse dixerunt, alii in scripto et voluntate amphiboliam esse, quae facit quaestionem. sed distincta sunt: aliud est enim obscurum ius, aliud ambiguum.

Nel passaggio appena riferito è stata scorta (soventemente)²⁰ una (nemmeno troppo) velata polemica nei confronti dell'idea di 'obscurum' che Cicerone aveva speso nel *De inventione* (2.40.116); il testo rimane, comunque, non poco enigmatico: Quintiliano ci dice, è vero, che i concetti di 'ambiguum' e 'obscurum' sono diversi tra loro; egli non ci dice, però, che cosa intendesse per 'obscurum'.

Non solo: la polemica (più o meno presunta)²¹ nei confronti di Cicerone parrebbe poter essere stemperata (o essere concepita già come stemperata) di fronte al rilievo (che forse era già avvertito da Quintiliano) secondo cui l'Arpinate, in quel passaggio, non avrebbe, in definitiva, proposto (il risultato) di una riflessione squisitamente logico-semantic; egli avrebbe presentato l'obscurum «all'interno» dell'ambiguum nel senso di «all'interno dello *status ambiguitatis*»; la retorica antica non conosceva un autonomo *status obscuritatis*; all'oratore non restava, per non forzare l'impianto dogmatico, che ricondurre, proprio sul piano dogmatico, l' 'obscurum' dentro l' 'ambiguum'.

Il fatto, poi, che Quintiliano abbia espressamente parlato di 'obscurum ius', starebbe quantomeno ad escludere che, in questo passaggio, l'autore abbia pensato alla dottrina degli *status*.

Dobbiamo, dunque, molto probabilmente, a Quintiliano la elaborazione teorica di un concetto di 'obscuritas' (peraltro circolante nel linguaggio comune già alla fine dell'età repubblicana) quantomeno «svincolato» dalla rigida impostazione della dottrina degli *status* (impostazione che avrebbe condotto, ed ha probabilmente condotto sul piano storico, a un ribaltamento della visuale, che sarebbe stata, più o meno velatamente, percepita già nel pensiero greco, secondo la quale l' 'obscurum' avrebbe ricompreso l' 'ambiguum').

Tale «svincolamento» risulterebbe, poi, fatto proprio definitivamente nella retorica tardoantica, nella cui riflessione l' 'obscuritas' appare indagata alla luce di criteri logico-semantic²².

Nella lingua dei giuristi (anche i più risalenti tra i classici), vedremo, sarà soprattutto (anche se non esclusivamente) a quest'ultimo concetto di 'obscuritas', svincolato dalla dottrina degli *status*, che occorrerà fare riferimento²³.

¹⁹ Cfr., d'altronde, ancora Cic., *inv.* 2.40.11 ('In scripto versatur controversia cum ex scriptiois ratione aliquid dubii nascitur. Id fit ex ambiguo, ex scripto et sententia, ex contrariis legibus, ex ratiocinatione, ex definitione'), e Auct. Herenn., *rhet.* 1.12.20 ('ex ambiguo autem controversia nascitur, cum res unam sententiam scripta, scriptum duas aut plures sententias significat'), i cui rapporti con il testo precedente potrebbero far propendere per una dipendenza di quest'ultimo dall'*Auctor ad Herennium* (Valerio Cornificio?).

²⁰ Si veda specialmente TAFARO, *op. cit.*, p. 8.

²¹ Sintomatica, in ogni caso, di tale polemica, rimarrebbe l'avversativa 'sed' con la quale il retore introduce la propria posizione.

²² Si veda, sul punto, la posizione del retore Consulto Fortunaziano, *Ars rhetorica* 3.8, che pare sia servita di base anche per la riflessione di Aurelio Cassiodoro, il grande retore del VI secolo (per alcuni impieghi di 'obscuritas' nella lingua diplomatica altomedievale, cfr. anche Ch. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, Paris, 1844, IV, sv. 'obscuritas', p. 684).

²³ Dobbiamo ancora osservare che, anche al di fuori della (indipendentemente dalla) elaborazione retorica, l'obscuritas veniva anche, più semplicemente, presentata come caratteristica del discorso per cui quest'ultimo sarebbe apparso quantomeno confuso (si veda anche Cic. *de orat.*, 2.140). Ricordiamo ancora che, secondo l'insegnamento dei retori, l'obscuritas, come situazione comunicativa, sarebbe stata determinata dall'impiego, tra l'altro, di *verba remota* (nel senso di parole cadute dall'uso corrente); lo insegna anche Quintiliano, *inst.* 8.2.12: 'At obscuritas fit verbis iam ab usu remotis ut si commentarios quis pontificum et vetustissima foedera et exoletos scrutatus auctores id ipsum petat ex his, quae inde contraxerit, quod non intelleguntur'.

8. I giuristi romani

8.1. I concetti di 'obscuritas' e 'ambiguitas': generalità

Dobbiamo premettere un rilievo: la maggior parte dei testi romani nei quali, in vario modo, emerge la problematica dell'*obscuritas* e (soprattutto) dell'*ambiguitas* è stata investigata, dalla dottrina, con il preciso intento di gettar luce sui rapporti, dimostrati in molti casi, tra la riflessione dei retori (segnatamente tardorepubblicani) e la riflessione dei giuristi; a tal fine è stato fatto ricorso essenzialmente a un confronto tra i rispettivi linguaggi tecnici.

Questa particolare impostazione dottrinale, che pure ha avuto tanti meriti²⁴, è stata, forse, un po' troppo influenzata dalle tracce (o, in certi casi, anche soltanto dalla ricerca delle tracce) della dottrina retorica degli *status*.

L'indagine dottrinale, dunque, è stata portata, come sarebbe stato logico aspettarsi, soprattutto sui testi che, anche non espressamente, trattavano la problematica dell'*ambiguitas*; si è proceduto, da parte della cennata dottrina, a censire gli usi di '*ambiguitas*', '*ambiguum*' e '*ambigere*' non solo nei testi conservati nei *Digesta* giustinianeî ma anche in quelli pervenuti fuori dalla Compilazione; si è cercato, e la ricerca ha dato i suoi frutti, di individuare il concetto di '*ambiguitas*' fatto proprio dai giuristi; è stato dimostrato che tale concetto non era molto diverso da quello enucleato dai retori; si è cercato di sgomberare il campo da non poche censure interpolazionistiche, le quali, specie in punto di *ambiguitas*, avevano, in varia misura, disconosciuto una autonoma riflessione dei giuristi classici²⁵.

8.2. In particolare, l'obscuritas

Sebbene, dunque, la riflessione dottrinale tradizionale abbia colto più che qualcosa di vero, nel senso che l'abbondanza dei testi romani nei quali compaiono anche soltanto '*ambigere*', '*ambiguum*', '*ambiguitas*', consente di affermare che i giuristi (come vedremo a partire più o meno da Servio e fino a tutta la giurisprudenza dei Severi) erano quantomeno perfettamente a conoscenza del «trattamento» retorico in tema di *ambiguitas*, sembrerebbe che sia stato lasciato un po' in ombra il dato secondo cui i giuristi avrebbero pure posseduto un concetto di '*obscuritas*' elaborato al di fuori della dogmatica retorica (quel concetto, in definitiva, di cui già parlava Quintiliano nell'*Institutio oratoria* 7.10.2).

Questo concetto non apparirebbe, stando almeno al censimento dei termini '*obscuritas*' e '*obscurum*', nel linguaggio dei giuristi prima della media età imperiale (e quindi non prima della riflessione di Quintiliano)²⁶.

²⁴ Tra i principali meriti, deve essere senz'altro ricordato quello di avere analizzato i testi degli antichi giuristi con lo scopo precipuo di scorgere in essi tracce della elaborazione (e della impostazione) retorica; oltre ai più volte menzionati lavori di J. STROUX, *Summum ius summa iniuria*, in «Festschrift P. Speiser-Sarasin», Leipzig-Berlin, 1925, *passim*, di B. VONGLIS, *Sententia legis* (Recherche sur l'interprétation de la loi dans la jurisprudence classique), Paris, 1967, *passim* (e anche ID., *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, Potsdam, 1949, *passim*), ricordiamo H. LAUSBERG, *Handbuch der literarischen Rhetorik*, I-II, München, 1960, *passim*; T. MAYER MALY, *Zu Julians liber singularis de ambiguitatibus*, in «Estudios S. del Río», Zaragoza, 1967, p. 171-192, A. TORRENT, *Salvius Iulianus liber singularis de ambiguitatibus*, Salamanca, 1971, specie p. 15-17, J. MIQUEL, *Stoische Logik und römische Jurisprudenz*, in «ZSS.», LXXXVII, 1970, p. 105 ss., H.J. TROJE, *Ambiguitas contra stipulatorem*, in «SDHI», XXVII, 1961, p. 93-185, CH. KRAMPE, *Die Ambiguitas-Regel: interpretatio contra stipulatorem, venditorem, locatorem*, in «ZSS.», C, 1983, p. 185-228, H. HONSELL, *Ambiguitas contra stipulatorem*, in «Juris Professio – Festgabe für Max Kaser z. 80. Geburtstag», München, 1986, p. 73-88, A. WATSON, *Sources of Law, Legal Change, and Ambiguity*, London, 1984, *passim*, e C.J. CLASSEN, *Recht-Rhetorik-politik. Untersuchungen zu Ciceros rhetorischer Strategie*, Darmstadt, 1985, *passim*.

²⁵ G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, II, Tübingen, 1911, specialmente p. 21-32, ha ritenuto interpolati tutti i frammenti nei quali compare il verbo '*ambigere*' «per lo più senza quasi motivare le proprie affermazioni» (TAFARO, *op. cit.*, p. 18 n. 40).

²⁶ Il censimento è rinvenibile sul «Vocabularium Iurisprudentiae Romanae», IV, Berlin, 1936, c. 387, sv. '*obscurum*', '*obscuritas*' e '*obscure*'.

Si deve però riconoscere che le citazioni, nei testi che esamineremo, di giuristi anteriori (almeno dell'età del Principato) possono indurre a ritenere che già il lessico di quei giuristi annoverasse 'obscuritas' nel senso presentato nell'epoca successiva.

A dimostrazione dell'esistenza di questo concetto, quantomeno presso la giurisprudenza dei Severi²⁷, possono essere addotti i seguenti testi: D. 2.14.39 di Papiniano (15 *quaest.*)

Veteribus placet obscuram vel ambiguum venditori et qui locavit nocere, in quorum fuit potestatem legem apertius conscribere.

che può essere utilmente esaminato in congiunzione con D.18.1.21 di Paolo (5 *ad Sab.*)

Labeo scripsit obscuritatem pacti nocere potius debere venditori qui id dixerit quam emptori, quia potuit re integra apertius dicere.

Nei due testi proposti, per quel che interessa in questa indagine, sembra emergere con nettezza:

a) un concetto di 'obscuritas' riferito al testo di un atto di autonomia privata (una *pactio*, anche indicata, nel testo di Papiniano, con l'antico termine 'lex');

b) la regola, contenente il «trattamento» giuridico dell'*obscuritas*, analoga a quella (che parimenti esamineremo in apposita sede) nota come *ambiguitas contra stipulatorem*.

Secondo la regola riferita da Papiniano e da Paolo, l'*obscuritas*, che avrebbe eventualmente caratterizzato la *pactio*, avrebbe nociuto al venditore e al locatore (Paolo, agganciandosi a Labeone, avrebbe fatto il solo caso del *pactum adiectum* alla compravendita).

Entrambi i giuristi fondano la regola (il giurista Paolo ascrive già a Labeone tale giustificazione) sul rilievo per cui al venditore (e al locatore, in definitiva alla parte contrattuale più forte) sarebbe stato possibile stendere la clausola in maniera più trasparente (Paolo-Labeone aggiungono che tale possibilità il venditore avrebbe avuto fino a che non fosse iniziata l'esecuzione del contratto, *re adhuc integra*).

Per quel che concerne ciascuno dei due testi isolatamente, possiamo rilevare che:

- il testo di Papiniano (che pare curiosamente sfuggito all'attenzione degli interpolazionisti)²⁸ sembra presentare qualche *sgrammaticatura* (che tuttavia non impedisce di scorgere il pensiero del giurista). In effetti, non appare molto giustificato il pronome relativo 'qui' al nominativo singolare; la versione originaria, stando anche al 'venditori' retto dal verbo 'placet', doveva recare 'cui' (e la versione 'qui' potrebbe essere ascritta a dittografia)²⁹;

- al di là di eventuali mende testuali, il pensiero del giurista sembra, comunque, considerare l'*obscuritas*, almeno quanto all'applicazione della regola in parola, sullo stesso piano dell'*ambiguitas*; la presenza, nel testo, della disgiuntiva 'vel' potrebbe essere indice rivelatore della percezione di un concetto di 'obscuritas' «autonomo» rispetto a quello di 'ambiguitas'.

Il testo di Paolo, che non reca mende interpolazionistiche³⁰, potrebbe poi essere messo in relazione storica con l'esaminato frammento papiniano; non solo: se Papiniano parlava già di una presa di posizione dei *veteres* intorno al principio secondo cui 'obscuritas pacti nocet emptori (et locatori)', Paolo ascrive più decisamente tale principio al giurista Labeone; ai fini della ricostruzione del concetto logico-semanticamente (fatto proprio dai giuristi) di 'obscuritas', stando, dunque, alla testimonianza paolina,

²⁷ Ovviamente il linguaggio dei giuristi conosceva impieghi di 'obscurum', nel senso di «nascosto», «datente», con riferimento a contesti differenti dal discorso; basti pensare a Gai., *inst.* 4.84, il passaggio in cui il giurista ci dice che sovente il mandato a favore del *procurator litis* rimaneva 'in obscuro', almeno fino alla fase *apud iudicem*.

²⁸ Cfr. «Index interpolationum», I, Weimar., 1929, c. 27, e «Supplementum», I, Weimar., 1929, c. 31.

²⁹ La lezione 'qui' compare nella *Florentina*: cfr. «Iustiniani Augusti Pandectarum Codex Florentinus» (*cur.* A. CORBINO, B. SANTALUCIA), Firenze, 1988, I, p. 51 r.

³⁰ Cfr. «Index interpolationum», cit., I, cit., c. 311, e «Supplementum», I, cit., c. 1.

non sembra per nulla improbabile che tale concetto fosse già ben presente al giurista augusteo³¹.

L'indicato concetto di 'oscuritas' sembra, infine, essere presente ancora in due testi ulpiani.

Nel primo testo, D. 43.24.5.1, appunto di Ulpiano (70 *ad ed.*), il giurista, trattando delle caratteristiche che avrebbe dovuto possedere la (dichiarazione di) denuncia di nuova opera, avverte che, tra l'altro, non sarebbe stato consentito (secondo un'opinione giurisprudenziale che si trovava già in Labeone) porre in essere la dichiarazione in maniera o s c u r a :

Si quis se denuntiaverit opus facturum, non semper non videtur clam fecisse, si post denuntiationem fecerit: debeat enim (et ita Labeo) et diem et horam denuntiatione complecti et ubi et quod opus denuntiatione complecti et ubi et quod opus futurum sit: neque perfusorie aut obscure dicere aut denuntiare (...).

Sul piano dei concetti impiegati dal giurista in questo passaggio, è interessante notare come all' 'oscuritas' sia affiancata la 'perfusorietas' (indicante propriamente «confusione»).

Ulpiano ricorre all'esaminato concetto di 'oscuritas' anche a proposito del testamento nuncupativo in D. 28.1.21.1 (2 *ad. Sab.*):

Si quid post factum testamentum mutari placuit, omnia ex integro facienda sunt. quod vero quis obscurus in testamento vel nuncupat vel scribit, an post sollemnia verba explanare possit, quaeritur: ut puta Stichum legaverat, cum plures haberet nec declaravit de quo sentiret: Titio legavit, cum multos Titios amicos haberet: erraverat in nomine vel praenome (...)³².

Nel passo proposto, il giurista si chiede se, posto il principio (appoggiato sulla «prevalenza» della *nuncupatio* rispetto alla scrittura del documento) secondo cui, dopo la confezione del testamento, nulla può essere innovato (nessuna disposizione può essere mutata) se non rifacendo *ex integro* l'atto, il testatore, nel caso in cui si accorga di avere adoperato, in una *nuncupatio* (in sede nuncupativa) o nella stessa redazione dell'atto, una «indicazione» alquanto oscura ('obscurus'), possa effettuare un chiarimento (successivo), probabilmente con specifico riferimento alla singola *nuncupatio* o alla singola parola redatta nella scheda testamentaria, pronunciando *sollemnia verba* (di conseguenza, ponendo in essere una nuova *nuncupatio*; la risposta al quesito (che si rifà ad una opinione più antica) è affermativa³³.

Per quel che interessa in questa sede, dobbiamo rilevare che Ulpiano, nel passaggio esaminato, riferiva senz'altro il caso di una *oscuritas* logico-semantiche, che avrebbe caratterizzato (in tutto o in parte) la *nuncupatio* o la scrittura (il testo scritto)³⁴.

³¹ Cfr. anche O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig, 1889, c. 1265 n. 1708. Se, pertanto, può essere legittimamente ascritta a Labeone una elaborazione (o, più probabilmente, una rielaborazione sulla base di una riflessione più antica) del concetto di 'oscuritas' sotto un profilo squisitamente logico-semantiche (al di fuori della dottrina degli *status*), non parrebbe azzardato anticipare (probabilmente nella riflessione comune) il dibattito presentato da Quintiliano in *inst.* 7.10.2 di almeno un secolo.

³² Il testo non è sfuggito all'attenzione degli interpolazionisti. In ogni caso, le mende segnalate non impediscono affatto di percepire il pensiero del giurista (cfr., ad esempio, le censure del Beseler, «Index interpolationum», II, Weimar, 1931, c. 179) che, in più luoghi, ritiene di matrice compilatoria l'espressione '*nec declaravit de quo sentiret*'.

³³ Il passo è esaminato anche da P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, Milano, 1963, p. 68 nt. 11: in questo passaggio l'autore cura di evidenziare i rapporti tra *nuncupatio* e scritto, fra dichiarazione orale e scritto.

³⁴ Una netta distinzione tra i concetti di 'oscuritas' e 'ambiguitas', emerge anche da una costituzione dell'imperatore Zenone (luogo, forse Costantinopoli, e data non pervenuti) in C.I. 8.10.12, redatta in lingua greca. In questa costituzione l'imperatore, intervenendo in materia di edifici privati (urbani), ha inteso riformare, in parte, la disciplina precedente dettata, per la medesima materia, da suo padre Leone I; la *ratio* sottesa alla costituzione sarebbe quella di eliminare i punti «ambigui» della previgente regolamentazione, anche in considerazione del fatto, osserva la cancelleria imperiale, che tale precedente regolamentazione avrebbe sostituito oscurità con ambiguità, tuttavia, ribadiscono i redattori del testo imperiale, «d'ambiguità non è idonea a togliere l'oscurità» (il testo, però, risulta più volte censurato; cfr. anche i rilievi di P. KRÜGER in «Corpus iuris civilis», II, «Codex Iustinianus», rist. Frankfurt a.M., 1967, p. 334-335. Analoghe osservazioni possono ripetersi per il lessico della cancelleria teodosiana (cfr. C.Th. 11.1.13. 4, C.Th. 12.1.96.3 – ma si tratta di 'oscuritas nominis' –, C.Th. 12.1.134.5: cfr. O. GRADENWITZ, «Heidelberger Index zum Theodosianus», Berlin, 1925, p. 31 e 120, sv. 'obscurus' e 'ambiguus'.

8.3. In particolare, l'*ambiguitas*

Lo studio dei passi (anche di provenienza extracompilatoria) che, in varia misura, toccano la tematica dell'*ambiguitas*, ha posto numerosi problemi, alla dottrina, che solo piuttosto recentemente, ha spinto l'indagine in quella direzione.

Innanzitutto, la mole³⁵; molti dei testi che sono stati esaminati, poi, contengono principi fondamentali di vari settori del diritto privato (basti pensare al testo ulpiano sull'*ambiguitas contra stipulatorem*, al lungo frammento di Marcello in tema di *humanior interpretatio*, solo piuttosto recentemente restituito al pensiero classico, al noto richiamo che di tale principio ha fatto Ulpiano in D. 34.5.10(11), al testo di Gaio, D. 50.17.56, che contiene il richiamo alla *benignior interpretatio in dubiis* e così via).

Un altro problema ancora riguarda(va)³⁶ l'individuazione del concetto di '*ambiguitas*' fatto proprio dagli antichi giuristi; si tratta(va) in particolare di mettere in luce se i giuristi avessero prodotto una riflessione più o meno autonoma (rispetto all'antica tradizione retorica) sull'*ambiguitas*; connesso a questo problema (è) era quello riguardante il periodo storico nel quale tale elaborazione autonoma, ove riconosciuta, sarebbe venuta alla luce. A tal proposito, gli studiosi avrebbero potuto disporre di un periodo storico piuttosto ampio, corrente più o meno dell'età di Servio fino alla giurisprudenza dei Severi (ed, in particolare, fino ad Ulpiano)³⁷, dal momento che ormai da tempo erano state superate quelle ipotesi avanzate dagli interpolazionisti, secondo le quali i testi nei quali (quantomeno) emergeva il termine '*ambiguitas*' sarebbero stati di conio compilatorio³⁸.

Nei paragrafi che seguono, cercheremo di dar conto quantomeno dei risultati a cui è pervenuta l'indagine romanistica sul punto concetto di '*ambiguitas*' fatto proprio dai giuristi romani.

8.4. Ancora sull'*ambiguitas* nei giuristi romani: ulteriori articolazioni del concetto

Gli studiosi che si sono occupati del problema – e tra questi, recentemente soprattutto il Tafaro – sono pervenuti alla individuazione di una sorta di minimo comune denominatore: tale «elemento comune» sarebbe rappresentato dal fatto che l'*ambiguitas* dei giuristi non sarebbe stata molto dissimile da quella dei retori; in effetti gli antichi giureconsulti, sotto l'influenza della dottrina degli *status*, avrebbero presentato, tendenzialmente (ma non esclusivamente) l'*ambiguitas* sotto il profilo della relativa *quaestio* (*ambiguitatis*)³⁹.

³⁵ Anche il TAFARO, *op. cit.*, p. 18 n. 39 avverte, all'inizio della sua indagine che sull'*ambiguitas* «una ricerca completa importerebbe il riesame di gran parte dei frammenti della giurisprudenza romana, allo scopo di verificare se le relative *interpretationes* dei *prudentes* fossero o meno viste come *quaestiones* riguardanti l'*ambiguitas*». L'autore conclude, sul punto, osservando che «Pur nella consapevolezza di ciò, in questa sede, si è inteso limitare l'analisi; è parso, infatti, al momento sufficiente rivolgere l'attenzione ai luoghi nei quali esplicitamente gli Autori antichi potrebbero avere voluto indicare di trovarsi di fronte ad una *ambiguitas*».

³⁶ Oggi questo problema sembra essere ormai risolto, nel senso dell'attribuzione al pensiero classico di una sorta di recezione di molti concetti elaborati dalla retorica repubblicana (cfr., anche, CALBOLI MONTEFUSCO, *op. cit.*, *passim*).

³⁷ Come è noto, sono conservati nei *Digesta* giustiniane alcuni squarci di un *liber singularis de ambiguitatibus* che già l'*Index florentinus* ascrive al giurista Salvio Giuliano; a proposito di quest'opera, si è discusso a lungo, in dottrina, sulla sua effettiva paternità giuliana; essa, comunque, è l'unica a recare un simile titolo in tutta la produzione letteraria giuridica; inoltre, ha osservato il TAFARO, *op. cit.*, p. 19, «il libro, una volta provatane la genuinità, sembra fornire di per sé la conferma dell'effettivo interesse dei giuristi romani per le tematiche dell'*ambiguitas*» (ma le perplessità su tale genuinità sono state, in più occasioni, dichiarate nella moderna letteratura romanistica fino a tutti gli anni Settanta del Novecento).

³⁸ Cfr., a tal riguardo, i rilievi del BESELER, *op. cit.*, p. 21-32; gli interpolazionisti, più o meno apertamente, fondavano il loro ragionamento su una (ipotetica) rielaborazione (a seguito di recezione) delle antiche dottrine greche in materia di ἀμφιβολία.

³⁹ In effetti, questa particolare visuale dell'*ambiguitas*, che trova specifica ragion d'essere nell'antica tradizione retorica, potrebbe essere anche presentata come la (necessaria) conseguenza di una situazione (anche di natura esclusivamente comunicativa) qualificabile come '*ambiguitas*' nel senso, diremmo oggi, logico-semantic (comunque già presente in Auct. Herenn. – *rhet.* 1.12.20 – e in Cicerone, come dimostrato da numerosi passaggi delle opere di retorica). Il superamento (definitivo) di questa visuale sembra testimoniato in Isidoro di Siviglia, *etym.* 2.5.10 e 2.20.10, nei quali non si riesce più a scorgere traccia dell'antica impostazione dogmatica.

Si tratta, come è percepibile, di un concetto di chiara impronta retorica; esso ricorre in buona parte dei numerosi testi nei quali la (trattazione della) problematica dell'*ambiguitas* è manifestata attraverso l'impiego dei termini chiave '*ambigere*', '*ambiguum*', '*ambiguitas*'⁴⁰.

A titolo esemplificativo, possono essere considerati i seguenti testi (appartenenti tutti al giurista Ulpiano)⁴¹:

D. 12.2.9 pr. (22 *ad ed.*): Nam posteaquam iuratum est, denegatur actio: aut si controversia erit, id est si ambigitur, an iusiurandum datum sit, exceptioni locus est⁴².

D. 19.3.1 pr. (32 *ad ed.*): Actio de aestimato proponitur tollendae dubitationis gratia: fuit enim magis dubitatum, cum res aestimata vendendo datur, utrum ex vendito sit actio propter aestimationem, an ex locato, quasi rem vendendam locasse videor, an ex conducto, quasi operas conduxissem, an mandati. Melius itaque visum est hanc actionem proponi: quotiens enim de nomine contractus alicuius ambigeretur, conveniret tamen aliquam actionem dari, dandam aestimatoriam praescriptis verbis actionem: est enim negotium civile gestum et quidem bona fide. Quare omnia et hic locum habent, quae in bonae fidei iudiciis diximus.⁴³

Anche in questo lungo e famoso passaggio, imperniato su di una disputa (molto articolata) intorno alla configurazione da dare al caso in cui fosse stata data ad uno una *res aestimata* affinché la vendesse

⁴⁰ Si tratta, soprattutto, di brani ulpiane (spesso contenenti il ricordo di giuristi anteriori); un altro aspetto, che meriterebbe uno studio isolato, è quello attinente ai rapporti tra i concetti elaborati (o anche soltanto presentati) dai giuristi classici e le posizioni, ascrivibili alle Cancellerie di età postclassica, rinvenibili nelle numerose costituzioni imperiali che toccano la problematica dell'*ambiguitas* (soprattutto la cancelleria di Diocleziano). Su questo problema, si veda già TAFARO, *op. cit.*, p. 17-29. il quale censisce il verbo '*ambigere*' in 21 costituzioni raccolte nel Codice Teodosiano, in 34 frammenti dei *Digesta* giustiniane e in 74 costituzioni del *Codex Iustinianus*; il sostantivo '*ambiguitas*', sempre secondo l'indagine dell'autore, emerge 5 volte nel *Codex Theodosianus*, in 5 punti dell'*Interpretatio Visigothica*, in 6 frammenti del Digesto giustiniano, 1 volta nella costituzione *Tanta*, 1 volta nelle Istituzioni imperiali e 29 volte nel Codice.

⁴¹ L'appartenenza (esclusivamente) ad Ulpiano dei testi esaminati ha anche sollevato qualche problema in merito alla datazione dell'accennata problematica dell'*ambiguitas* in seno alla giurisprudenza classica; è stato infatti, osservato che, forse ad eccezione di un solo testo nel quale è riferito, parrebbe fedelmente, un pensiero di Servio, non si hanno testimonianze (dirette) di impieghi di '*ambiguum*', o '*ambigere*' nei giuristi repubblicani (e pochissime sono le citazioni ulpiane di giuristi del Principato).

⁴² Osserviamo con TAFARO, *op. cit.*, p. 31 n. 85 che non vi è ragione per sostenere che l'*id est*' con cui è introdotta l'esplicativa contenente il riferimento all'*ambiguitas* non sia originario; infatti, alla convinzione espressa da G. CERVENCA, in *Lineamenti di storia del diritto romano* (dir. M. TALAMANCA), Milano, 1990, p. 604, secondo cui ciò che nei testi si trova introdotto da '*id est*' sarebbe verosimilmente una glossa postclassica «va obiettato» sostiene il Tafaro «che, se non si voglia cadere in una sorta di 'fideismo glossatorio', ogni ipotesi di modifica del testo classico, in alcuni contesti, va giustificato; per cui anche a volere ritenere plausibile l'ipotesi che *id est* introducesse una glossa di un più tardo commentatore, essa non è bastevole né potrà da sola esimere dal dare motivazione delle ragioni che avrebbero consigliato la singola specifica chiosa, forse in consonanza con le tendenze delle 'scuole' postclassiche. Nel caso nostro ciò non si può assolutamente affermare, perché, anzi, sembra più plausibile l'opposto, poiché l'assorbimento della '*controversia*' nell'*ambiguitas* trova riscontro nel linguaggio tardo repubblicano e non in quello del Dominato o giustiniano». Su questo punto potrebbe aprirsi un dibattito con TAFARO, *op. cit.*, p. 30-31, il quale osserva: «(...) mi pare di notevole rilievo l'affermazione che l'eventuale controversia venisse considerata come un caso rientrato nell'*ambigere*: su di essa, ancora una volta, sembra riverberarsi la posizione che aveva identificato l'*ambiguitas* con lo '*status*' giudiziale. Questa mia conclusione poggia sull'inciso *id est si ambigitur* e sarebbe priva di fondamento qualora si scopra che esso non fosse stato scritto da Ulpiano, ma fosse il risultato di una glossa posteriore, probabilmente di età postclassica, così come una dottrina ricorrente ha sostenuto» – l'autore cita le indicazioni segnalate nell'«Index Interpolationum», I, cit., c. 166, tra cui Amirante e Guarneri Citati – «Ma, a dire il vero, non vi è nessuna prova che conforti il sospetto dell'aggiunta di una glossa all'originale ulpiano. Una siffatta chiosa troverebbe giustificazione solo nell'esistenza di un rilevante e persistente interesse ad attribuire ad *ambigere* il significato di '*controversia*', dopo l'età severiana sino a Giustiniano. Il che non è, perché anzi, come verrà evidenziato anche dalla successiva analisi, a partire dalla seconda metà del terzo secolo, tanto *ambigere* quanto il sostantivo (*ambiguitas*) non paiono mai adoperati come sinonimi di controversia». Pervero, come cercheremo di dimostrare nei successivi paragrafi, appaiono censibili chiari esempi, segnatamente nel linguaggio delle costituzioni giustiniane, di '*ambigere*' e '*ambiguum*' nel senso di '*controversia*'.

⁴³ Il testo è stato ritenuto interpolato pressoché dall'inizio alla fine (tantoché potrebbe anche essere considerato un sunto giustiniano): cfr., sul punto, la dottrina indicata nell'«Index interpolationum», I, cit., c. 368-369.

(nel passaggio sono affrontate tematiche centrali nella materia dei contratti innominati)⁴⁴ sembrerebbe incontrovertibile l'impiego di 'ambigere' nel senso di «dibattere», ossia nel senso di confrontare differenti posizioni di pensiero (anche se non sappiamo con sicurezza se l'impiego, nel testo specifico, fosse già ascrivibile ad Ulpiano).

D. 43.16.1.6 (69 ad ed.): Illud utique in dubium non venit interdictum hoc ad res mobiles non pertinere: nam ex causa furti vel vi bonorum raptorum actio competit: potest et ad exhibendum agi. Plane si quae res in fundo vel in aedibus, unde quis deiectus est, etiam earum nomine interdictum competere non est ambigendum.

In questo brano, tratto dal commentario ulpiano alle previsioni edituali in materia di interdetto *de vi*, è affermato che senza dubbio tale interdetto non era stato concesso per la tutela delle cose mobili; il giurista, adoperando ancora una volta 'ambigere' nel senso di «dibattere», «discutere» (tra i giuristi stessi), precisava che era fuori discussione, in ogni caso, che l'interdetto in parola potesse trovare applicazione «per le cose, anche mobili, che si trovavano sul fondo o nell'edificio dai quali era avvenuta la *deiectio*»⁴⁵.

Impieghi di 'ambigere' (segnatamente nella espressione 'non est ambigendum', 'nemo ambigi potest', 'nemo hodie ambigi potest') nel senso di «dibattere (tra giuristi)» ricorrono con frequenza anche nel linguaggio delle Cancellerie a partire dall'età di Diocleziano: si tratta di testimonianze (linguistiche) di un orientamento ben preciso (e caratteristico già nella legislazione imperiale del primo Dominato) diretto a sopprimere quanto più possibile la *controversia* tra i cultori del diritto, un indirizzo che trova già piena consacrazione agli albori della codificazione giustiniana⁴⁶.

9. I compilatori giustiniani

E' stato recentemente sostenuto⁴⁷ che i Commissari giustiniani avrebbero fatto riferimento ad un concetto di 'ambiguitas' per lo più sconosciuto alla riflessione classica retorica e giuridica.

Tale affermazione poggierebbe sul rilievo secondo cui i compilatori avrebbero fatto ricorso al

⁴⁴ La bibliografia, anche su questo passo, è folta: oltre a M. KASER, *Studien zu römischen Pfandrecht*, in «T.», XLIV, 1976, p. 252 ss., G.G. ARCHI, *Dal formalismo negoziale repubblicano al principio giustiniano «cum sit iustum voluntates magis quam verborum conceptionem inspiciere» (C.I. 18.16.17)*, in «SDHI.», XLVI, 1980, p. 18 ss., A. BURDESE, *Sul riconoscimento civile dei c.d. contratti innominati*, in «IURA», XXXVI, 1985, p. 55 ss., F. GALLO, *Eredità dei giuristi romani in materia contrattuale*, in «SDHI.», LV, 1989, p. 153 ss., ricordiamo, per il punto specifico in esame, TAFARO, *op. cit.*, p. 34.

⁴⁵ TAFARO, *op. cit.*, p. 39 nt. 98.

⁴⁶ Molto particolareggiata, sul punto, l'indagine del TAFARO, *op. cit.*, p. 149-160 (con ampie indicazioni bibliografiche e di fonti provenienti soprattutto dall'età diocleziana, sia per il tramite del *Codex Iustinianus*). Dobbiamo ancora rilevare che lo studioso ricordato ha anche messo in luce, in vari testi, la coincidenza dell'idea di ambiguità con quella di «dubbio»: si tratta, anche in questo caso, di tre testi ulpiani (D. 28.4.2 [Ulp. 4 *disp.*], D. 36.1.17 [Ulp. 4 *fideic.*] e, già esaminato nel testo, D. 43.16.1.6 [Ulp. 69 *ad ed.*]). In effetti, nel linguaggio adoperato in questi frammenti, potrebbe essere, è pur vero, percepita quantomeno una assimilazione tra dubbio e ambiguità; rimarrebbe, tuttavia, a nostro avviso, chiara (anche nel linguaggio del giurista) la differenza tra i due concetti, l'uno, quello di «ambiguità», appoggiato su una realtà oggettiva, l'altro, quello di «dubbio», coglibile soprattutto come riflesso psicologico dell'ambiguità; non a caso, soprattutto in D. 28.4.2, la somiglianza di cui parla l'autore potrebbe essere, forse più agevolmente, istituita tra le espressioni in 'ambiguo' e in 're dubia'; analogamente, in D. 36.1.17, un passo tratto dai *libri fideicommissorum*, Ulpiano, «riferendo che Meciano, alla cui opinione doveva dare molto peso, aveva dubitato sul significato di alcune clausole testamentarie» dichiarava il proprio disaccordo impiegando l'espressione 'dubitatio' (che avrebbe fatto scaturire una *quaestio ex ambiguo*).

⁴⁷ Tra i primi, R. MARTINI, *rec.* a TORRENT, *Salvius Iulianus, liber singularis de ambiguitatibus* (Salamanca, 1971), e in «Labeo», XVIII, 1972, p. 131-132, in parte anche TROJE, *Ambiguitas*, cit., p. 117-118, e TAFARO, *I giuristi e l'ambiguitas*, cit., p. 21 n. 50. Il problema relativo al concetto «giustiniano» di 'obscuritas' non risulta toccato dalla dottrina. Invero, non sembra che ci sia molto da dire: con particolare riferimento a C.I. 8.10. 12 di Zenone, nella quale, come si è visto, affiora una netta differenza tra i concetti di 'obscuritas' e 'ambiguitas' (sebbene espressi in greco), possiamo dire che il relativo inserimento nel *Codex* non sembra abbia recato ulteriori indicazioni rispetto a quelle che già dovevano essere proprie della cancelleria zenoniana.

concetto di *'ambiguitas'* (soltanto) per indicare l'idea di disputa, segnatamente a proposito delle discussioni tra gli antichi giuristi⁴⁸.

Quel che non sembra inopportuno in questa sede è sottoporre a verifica quest'ultima affermazione dottrinale, anche alla luce dei risultati che la stessa (autorevole) dottrina è venuta proponendo nell'esame dei testi classici raccolti nei *Digesta* giustinianeî (e delle costituzioni imperiali, come abbiamo visto segnatamente di età diocleziana, raccolte nel *Codex*).

Sembra, infatti, che proprio quei risultati di cui si è parlato consentano di affermare che, se è pur vero che i Commissari giustinianeî conoscevano un concetto di *'ambiguitas'* nel senso di «dibattito, contrasto di opinioni (a livello giurisprudenziale)», tale concetto senz'altro era già stato fatto proprio dai giuristi quantomeno a cominciare dalla giurisprudenza severiana (a dimostrazione di questa conoscenza, che può dirsi certa in Ulpiano, possono essere addotti i testi che abbiamo passato in rassegna nei tre paragrafi precedenti)⁴⁹.

Nel linguaggio del cosiddetto diritto delle costituzioni emerge, poi, sia pure sporadicamente, un concetto di *'ambiguitas'* più o meno corrispondente a quello odierno logico-semanticò (e, sia pure con l'impostazione che abbiamo cercato più volte di segnalare, già presente alla riflessione retorica antica).

Basti pensare al noto passaggio (§ 21) della costituzione *Tanta*, in cui è riversata, come sappiamo, la visuale verticistica dell'*'interpretatio'* giustinianeâ:

(...) si quid vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit visum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari.

In effetti, per quanto il richiamo ad un luogo superiore della costituzione medesima (*'ut supra dictum est'*)⁵⁰ possa far sorgere qualche perplessità sul fatto che effettivamente l'*'ambiguum'* che compare nel passaggio riferito possa essere inteso nell'odierno senso logico-semanticò, l'interpretazione complessiva del brano non può che condurre a ritenere che, in quel punto, sia stato adoperato *'ambiguum'* proprio nel senso logico-semanticò a cui si è fatto cenno⁵¹.

⁴⁸ In tal senso proprio TAFARO, *op. cit.*, p. 21 nt. 50, che scrive: «il concetto giustiniano di *'ambiguitas'* non faceva riferimento (come era stato per Cicerone e per la giurisprudenza del Principato) ad una duplicità o pluralità di significati, invece veniva individuato nell'esistenza di un contrasto di opinioni, per lo più riferito ai *veteres*, su un determinato argomento».

⁴⁹ Ed è consolidata in dottrina l'opinione che le Cancellerie imperiali di età tardoantica abbiano fatto ricorso al concetto di *'ambiguitas'* proprio per indicare l'antico dibattito giurisprudenziale; d'altronde, lo stesso TAFARO, *op. cit.*, p. 63, a proposito di D. 22.1.3 di Papiniano (2 *quaest.*) osserva, a proposito dell'espressione *'nemo ambigit hodie'* adoperata dal giurista in quel passo, che «bisogna anche convenire che il concetto di ambiguità che risulta adombrato appare avere avuto stretta attinenza con il *ius controversum* e non sembra essere stato molto dissimile da quello tenuto presente da Giustiniano»; ed ancora (p. 60-61): «In prima approssimazione, sembrerebbe che i giuristi del Principato ed in particolare quelli dell'età severiana, dai quali proviene la quasi totalità dei frammenti citati, avessero posto grandissima cura per eliminare dal diritto ogni caso conosciuto di ambiguità. Compito dell'interprete è quello di precisare ed approfondire sia l'esattezza di questa prima percezione del senso degli interventi dei giuristi sia i motivi ed il significato di essi. Per prima ci corre l'obbligo di sottolineare che lo stile adoperato sul punto dai giuristi severiani appare consolidato nel linguaggio delle Cancellerie, le quali lo riversarono nelle costituzioni degli Imperatori. Anzi in queste si riscontra una ulteriore semplificazione, che sembra avere ristretto l'uso del verbo *'ambigere'* quasi esclusivamente alla forma *non ambigere*. Lo stilema, infatti, è presente in ben 48 costituzioni, e si prospetta come il modello delle restanti, che, per l'appunto, si esprimevano in termini assai simili ad esso».

⁵⁰ Il riferimento sembra essere al § 1 della medesima costituzione *Tanta*, all'interno del quale il termine *'ambiguitas'* è però riferito alla disputa giurisprudenziale: *'(...) et in quinquaginta libros omne quod utilissimum erat collectum est et omnes ambiguitates decisae nullo seditioso relicto'*. Per un censimento di *'obscuritas'* e *'ambiguitas'* e terminologia affine nel linguaggio delle *Novellae* giustiniane, si rinvia a A.M. BARTOLETTI COLOMBO, *Lessico delle Novellae di Giustiniano nella versione dell'Authenticum*, Roma, 1983, *sub. e. v.* (si veda anche G.G. ARCHI, A. M. BARTOLETTI COLOMBO, *Legum Iustiniani imperatoris vocabularium*, I, *Novellae, pars latina*, Firenze, 1996, alle rispettive voci).

⁵¹ In tal senso sembrerebbe, infatti, anche GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto*, cit., p. 361, che così rende il brano riferito: «Ove qualcosa, come si è detto, apparisse ambiguo, dovrà essere riferito, ad opera dei giudici, all'autorità imperiale, la quale chiarirà il senso della legge, essendo stato dato soltanto ad essa il potere di

10. La tradizione romanistica

Nei (variegati) linguaggi adoperati dagli autori della Tradizione romanistica (a cominciare dai Glossatori per arrivare ai Trattatisti del diciassettesimo-diciottesimo secolo), è possibile cogliere un generale annacquamento nell'impiego di terminologia tecnica proveniente dall'esperienza antica, come, peraltro, è stato rilevato da quella dottrina⁵², invero non numerosa anche in ragione, in definitiva, di una certa assenza di 'ius novum' – a livello di apparato terminologico e concettuale – rispetto all'età tardoantica e giustiniana, che si è occupata di questa tematica⁵³.

Nel linguaggio della Tradizione, i termini 'obscuritas' e 'ambiguitas' erano spesso adoperati come sinonimi, più che altro nel senso (indifferenziato) di fonti di incertezza (oggettiva) o di dubbio⁵⁴.

In quegli stessi linguaggi erano presentate, poi, accezioni di 'obscuritas' e 'ambiguitas' derivate dalla riflessione dei Logici (e, spesso, tali accezioni si mostravano intrecciate con quelle derivate dalla tradizione retorica classica).

Ricordiamo, in particolare, impieghi di 'obscuritas' nel senso di «effetto conseguente all'impiego di termini generali o di congiunzioni disgiuntive»⁵⁵, ancora, a proposito di singoli termini, nel senso di una «generica equivocità».

Sono stati censiti, poi, impieghi di 'ambiguitas' nel senso di 'oratio quae diverso modo accipi potest'⁵⁶ (in parziale raccordo con la tradizione romana), nel senso di una «generica amphibologia» o ancora di «aequivocatio» (quest'ultima anche nel senso aristotelico-boeziano di possibile fonte di fallacia).

Si può osservare, in definitiva, che la riflessione dei giuristi intermedi non giunse, sui punti

creare e interpretare il diritto».

⁵² Cfr. G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nei Glossatori*, Milano, 1997, p. 122, A. MAIERÙ, *Terminologia logica della tarda Scolastica*, Roma, 1972, p. 50 ss., e M. GRABMANN, *Die Geschichte der scholastischer Methode*, II, Freiburg i.B., 1911, trad. it. – *Storia del metodo scolastico* –, Firenze, 1980, p. 243-268.

⁵³ D'altronde la dottrina «classica» della storia del diritto italiano e di tradizione romanistica non risulta attratta da questo genere di indagini: si vedano, ad esempio, A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, I, Torino, 1896, *passim*, P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, Torino, 1889, *passim*, F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano: le fonti, leggi e scienza*, Roma, 1904, *passim*, E. BESTA, *Storia del diritto italiano*, Milano, 1949, I-IV, *passim*, e G. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, Torino, 1930, *passim*, ID., *Introduzione e storia del diritto pubblico italiano dalla caduta dell'impero romano*, Napoli, 1913, *passim*, e ID., *Manuale di storia del diritto italiano: dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Torino, 1892, *passim*.

⁵⁴ Il CHIODI, *op. cit.*, p. 121, menziona, a tal riguardo, alcuni passaggi di Bulgaro (*Comm. ed D. 50. 17.114, de reg. iuris*, I, *In obscuris*, ed. Beckhaus), Piacentino (*Add. ad D. 50.17.20, de reg. iuris*, I, *Quotiens dubia*, ed. Beckhaus), Giovanni Bassiano (gl. *ad D. 50.17.20, 1, Quotiens dubia*, ed. Caprioli) e Bertrando di Metz (*add. ad. D. 50.17.20, de reg. iuris*, I, *Quotiens dubia*, ed. Caprioli), Niccolò Furioso (*Lectura de rebus dubiis, ad D. 34.5*), Accursio (gl. *ambiguum est ad D. 50.16.239.9*) Riccardo Anglico, (*Distinctiones, d. emergit dubitatio*). In effetti, l'ultimo tentativo di distinguere, sulla base segnatamente di Quintiliano (*inst.* 7.9.2), il concetto di 'ambiguum' dal concetto di 'obscurum' risale ad Agostino, *De dialectica*, VIII (ed. Darrell-Jackson sul testo edito da Pinborg, Dordrecht-Boston, 1975, p. 102-104): 'inter ambiguum et obscurum hoc interest, quod in ambiguo plura se ostendunt, quorum id potius sit accipiendum sit ignoratur, in obscuro autem nihil aut parum quod attendatur apparet'. Secondo il CHIODI, *op. cit.*, p. 120 n. 35, «Esistevano tre tipi di 'oscuro': un'oscurità che non riguardava i sensi ma la mente (come quando uno vede una cosa – Agostino fa l'esempio di una melagrana – ma non sa che cosa sia), un'oscurità che riguarda i sensi ma non la mente (come quando uno non riesce a vedere una cosa, per esempio un uomo dipinto nel buio, che, se vedesse, riconoscerebbe); un'oscurità che riguarda tanto i sensi quanto la mente (come quando uno non vedesse al buio una melagrana dipinta che se anche vedesse non riconoscerebbe). Dopo avere enunciato ed illustrato i tre generi di oscurità con riferimento a cose, Agostino prosegue nell'esemplificare sostituendo alle cose le parole, e immagina che un maestro di grammatica, riuniti i suoi discepoli, proferisca a voce bassa una determinata parola (...). Una parola, dunque, può risultare oscura perché non la si è udita, oppure perché non se ne è compreso il significato, oppure per entrambi i motivi. Una parola è invece ambigua quando, pur essendo nota a tutti, diversi sono i significati nei quali può essere intesa». L'autore, comunque, consente di mettere in evidenza un certo rapporto di derivazione tra il più volte ricordato Quintiliano, *inst.* 7.9.2 e il passaggio riportato del *De dialectica* di Sant'Agostino.

⁵⁵ CHIODI, *loc. ult. cit.*, che ricollega tali impieghi a Giovanni Bassiano (*Lectura Codicis*) e Azione (*Summa Codicis*).

⁵⁶ Il CHIODI, *op. cit.*, p. 124 nt. 45, menziona, a tal proposito, fonti di area ispano-visigotica (*Lo Codi* 6, 42, poi recepito da Azzone, Rogerio, Odofredo).

esaminati, alla elaborazione di un sistema.

La terminologia impiegata, poi, presenta una tale varietà di accezioni da rendere estremamente difficoltoso fissare punti fermi nell'indagine.